

COMUNE DI VENAUS

Provincia di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

c.c. 24 del 20.11.2015

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene le norme di Polizia Mortuaria volte a disciplinare, in ambito comunale, la destinazione dei cadaveri o di parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia del cimitero, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione e tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Sono parte integrante del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria i seguenti allegati:

a)ALLEGATO A: planimetria del cimitero in scala 1: 500, comprendente anche le aree di rispetto cimiteriali. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando vengano apportate modifiche o ampliamenti al cimitero;

b)ALLEGATO B: tariffe per la concessione di aree cimiteriali, loculi,cellette ossario e servizi cimiteriali diversi.

Il presente Regolamento , approvato dal Consiglio Comunale, è sottoposto, prima della sua entrata in vigore, all'approvazione dell'A.S.L. competente per territorio per le parti di pertinenza, ai sensi dell'art. 228 del RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e dell'art. 109 della legge regionale 44/2000 e successiva modificazione con legge regionale 5/2001.

Per quanto non espressamente previsto nel presente testo si rimanda al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990 e successive modificazioni) e alle disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (legge n. 130 del 30/03/2001 e legge regionale n.33 del 09/12/2003).

ART. 2 RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

L'Azienda Sanitaria Locale controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni sugli aspetti igienico sanitari.

Secondo i principi generali fissati dalla Legge, dalle direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune collabora con l' A.S.L.per:

a)disciplinare i comportamenti in occasione del decesso, regolare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati e contrastare attività abusive;

b)monitorare le condizioni igienico-sanitarie generali all'interno del cimitero comunale;

c)favorire la gestione del registro di cause di morte con sistemi informatici di trattamento dei dati.

L'A.S.L. propone al Comune provvedimenti per la corretta esecuzione igienico-sanitaria delle attività di competenza comunale.

ART. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose

e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per la loro attività; il mancato rispetto della normativa o delle prescrizioni impartite può comportare la revoca dell'autorizzazione ad operare nel cimitero.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

Le norme che riguardano la denuncia delle cause di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal Codice di Procedura Penale e dalle Leggi statali e regionali in materia.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di questi atti con mezzi informatici, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

L'Ufficiale di Stato Civile nei casi di sua competenza rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dalla legge 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., dalle Leggi regionali e dalle loro norme attuative e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 5 SERVIZI GRATUITI E SERVIZI A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a)il servizio di deposito ed osservazione dei cadaveri;
- b)il recupero ed il trasporto al deposito di osservazione delle salme accidentate;
- c)la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d)la disponibilità di un'area per l'inumazione quindicennale dei cadaveri;
- e)la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- f)la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero comunale delle salme di persone residenti in condizione di indigenza, i cui parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, o il convivente more uxorio, non siano in grado di sostenere le spese perchè indigenti anch'essi o siano irreperibili, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che si facciano carico della spesa. E' fatta salva la possibilità di intervento da parte del Comune per situazioni diverse su deliberazione della Giunta Comunale;
- g)esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento secondo le tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento. Gli aggiornamenti delle tariffe sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Il Comune può individuare servizi da erogare a tariffa agevolata, o concedere benefici tariffari a determinate categorie di persone, a condizione che sia quantificato l'onere per l'Amministrazione.

ART.6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli Uffici comunali sono tenuti a disposizione del pubblico:

- a)il registro cronologico delle sepolture;
- b)copia del presente Regolamento;
- c)l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e, a partire dal mese di novembre, l'elenco di quelli in scadenza nell'anno successivo;
- d)l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e, a partire dal mese di

novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo;

e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca.

All'ingresso del cimitero sono visibili al pubblico:

a) gli orari di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti;

b) gli elenchi di cui ai punti c-d-e del comma precedente;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico.

ART.7 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenere per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ART. 8 FERETRI

Nessuna salma può essere sepolta se non in feretro avente le caratteristiche di cui agli art. 18-19-25-30-75 e 77 del Regolamento Nazionale di polizia Mortuaria e secondo le disposizioni specifiche impartite dall'A.S.L..

In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.

La salma deve essere deposta nel feretro rivestita con abiti preferibilmente in tessuto naturale o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola ed accessori di tipo biodegradabile. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.

E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Pertanto i necrofori dovranno provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno; in caso contrario il feretro non verrà accettato.

I necrofori presenziano alla chiusura del feretro, verificando l'idoneità dello stesso al tipo di sepoltura e al trasporto cui è destinato, nonché all'identificazione del cadavere, redigendo un verbale di verifica.

Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata una piastrina recante impresso in modo indelebile il nome e cognome della salma contenuta, le date di nascita e di morte.

Per salme di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di altri eventuali dati certi.

Il feretro deve essere accompagnato di norma dalla seguente documentazione:

- a) verbale di verifica del feretro;
- b) richiesta di inumazione/tumulazione;
- c) autorizzazione al trasporto;
- d) autorizzazione alla sepoltura..

Al momento del ritiro del feretro, e comunque prima della sepoltura, il responsabile cimiteriale o la ditta cui è affidato il servizio, accerta la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora si tratti di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora si tratti di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata con lo schedario dei defunti e le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

Il registro delle sepolture, in duplice esemplare, sarà compilato e conservato con le modalità previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Una copia dello stesso per ogni anno sarà conservata negli archivi comunali.

ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle seguenti norme regolamentari:

- a) i trasporti dei cadaveri al cimitero vengono effettuati mediante auto funebri che devono avere i requisiti prescritti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- b) l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione del Comune da consegnare al personale del cimitero insieme al permesso di seppellimento;
- c) il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti sono autorizzate dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso;
- e) il trasporto di ossa umane, di urne cinerarie e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme;
- f) il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti;
- g) **i trasporti funebri hanno luogo di norma nei giorni feriali. I trasporti funebri non possono essere sospesi per due giorni consecutivi: in caso di doppia festività il servizio funebre si effettua nella seconda giornata secondo gli orari e le modalità previsti con provvedimento del Sindaco.**

ART.10 TARIFFE E DIRITTI FISSI PER I TRASPORTI FUNEBRI.

I trasporti funebri nel Comune di Venaus sono esercitati in regime di libera concorrenza e senza vincolo territoriale.

Nel territorio del Comune è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa, purché regolarmente costituita ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

I trasporti funebri a pagamento nell'ambito del territorio comunale, da chiunque eseguiti, sono soggetti alla corrisponsione di un diritto fisso, ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Allo stesso diritto fisso sono soggetti i trasporti di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e quelli provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, di resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma non effettuati per il funerale.

Sono esenti da qualsiasi diritto il trasporto di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e gli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

I diritti fissi possono essere riscossi anche dai soggetti privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento; il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

ART. 11 OBBLIGHI PER LE IMPRESE

La ditta incaricata deve dare comunicazione del trasporto funebre all'Ufficio di Stato Civile con un preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione è dovuta anche se viene celebrata la sola funzione religiosa nel territorio del Comune di Venaus, o il solo passaggio coinvolge in qualche modo la viabilità comunale.

E' vietato alle ditte incaricate del trasporto provvedere di propria iniziativa e senza preventiva autorizzazione del Comune ad un qualsiasi servizio sul territorio comunale, ovvero modificare o alterare le prescrizioni ricevute.

CIMITERI E SEPOLTURE

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

Sul territorio del Comune di Venaus è presente un solo cimitero ubicato in Via Giaglione .

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dagli articoli 102 e 105 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Il Cimitero ha campi destinati alle inumazioni ed aree destinate a sepolture private (individuali, familiari ecc.) come indicato successivamente;

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione delle ceneri e dei resti di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che facciano domanda per la sepoltura di salme di loro connazionali, il Comune può dare in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, alla sua custodia e agli altri servizi cimiteriali nelle forme previste dalla legge.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi, di resti anatomici sono riservate al personale comunale addetto e/o alle imprese che gestiscono il servizio.

ART. 13 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, razza, cittadinanza e religione, le salme, le ceneri e i resti di coloro che:

- a) sono deceduti nel Comune di Venaus, ovunque fossero residenti al momento del decesso;
- b) avevano residenza anagrafica nel Comune di Venaus all'atto del decesso, ovunque questo sia avvenuto;

c)abbiano sepolta nel Cimitero di Venaus, in sepoltura individuale, la salma del coniuge, del convivente more uxorio, o di un ascendente o discendente entro il primo grado in linea retta;

d)sono pure ammessi le ceneri o i resti mortali di persone che abbiano conservate nel Cimitero di Venaus la salma, i resti o le ceneri del coniuge, del convivente more uxorio, o di un ascendente o discendente entro il primo grado in linea retta;

e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono ricevute nel Cimitero di Venaus le salme, i resti o le ceneri delle persone che ne hanno titolo in base a concessione di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

f) nei reparti speciali sono ricevute le salme, resti o ceneri delle persone che ne hanno diritto, fatta salva la volontà manifestata dai soggetti.

ART. 14 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma o dei resti e circa le modalità del funerale ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

In difetto di volontà del defunto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, coniuge legalmente separato, parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti nel caso non rientrino nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con l'estratto del testamento. L'ordine di priorità vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, estumulazioni, traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.

Ove si tratti di salma o di resti di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma precedente, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo le circostanze, cercando per quanto possibile di tenere conto della volontà del defunto, acquisendo le informazioni del caso anche informalmente.

Chi esercita la funzione prevista dal presente articolo è tenuto a fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune rimane estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi ad assumere i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o alla sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 15 INUMAZIONE.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) le inumazioni comuni avvengono all'interno di due campi comuni nei quali ogni fossa è assegnata gratuitamente per la durata di quindici anni dal giorno di seppellimento; le aree concesse all'interno dei campi comuni non sono rinnovabili (campo A e campo B della planimetria)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati come di seguito precisato, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto,

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 1,30 dal piano di campagna, previo pagamento della tariffa prevista nell'allegato al presente Regolamento.

L'installazione di copritomba e lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno interamente carico ai richiedenti o ai loro aventi causa.

B) le inumazioni private avvengono:

1) all'interno di due campi nei quali ogni area per fossa singola viene data in concessione trentennale, rinnovabile una sola volta (campo C e campo D in planimetria) ;

2) all'interno di un campo di aree per fosse doppie date in concessione cinquantennale rinnovabile ma

prorogabile di ulteriori anni trenta.

Nelle fosse destinate ad inumazione privata, quando sia trascorso un periodo minimo di quindici anni dalla data del seppellimento, è consentita l'esumazione della salma per accogliere nella stessa area, insieme alla cassetta dei resti esumati, la salma del coniuge, del convivente more uxorio, di un genitore o di un figlio, previo rinnovo anticipato e non più ripetibile della concessione trentennale o cinquantennale precedentemente in essere.

I campi di inumazione, sia comuni che privati, sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 16 TUMULAZIONE

Sono definite tumulazioni le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari nelle aree destinate.

Le sepolture per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura per tumulazione deve avere le caratteristiche costruttive e le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro ed alla sua chiusura, come previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

In particolare la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna; in alternativa è consentita la chiusura con elementi in pietra naturale, cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessore atti ad assicurare la resistenza meccanica e sigillati in modo ermetico.

E' consentito collocare una o più cassette di resti o urne cinerarie all'interno di un tumulo o di tomba di famiglia, sia o meno presente un feretro. Apertura e chiusura del tumulo sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti.

L'eventuale rimozione e/o ricollocazione della lapide dovrà essere eseguita a cura e spese del concessionario.

ART. 17 TUMULAZIONE PROVVISORIA

All'interno del cimitero comunale sono riservati per tumulazioni provvisorie **almeno quattro** loculi che potranno essere utilizzati dal Comune o dati in concessione, a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che li rappresentano, previo pagamento del relativo canone.

La concessione provvisoria è prevista nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;

L'uso del loculo provvisorio è subordinato al versamento del canone semestrale anticipato e può essere revocato, a discrezione del Comune, al termine del semestre, oppure rinnovato fino ad un massimo di 18 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune addebitando le spese all'interessato.

E' consentita con le stesse modalità la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 18 CREMAZIONE

Per procedere alla cremazione il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla cremazione, il trasporto delle ceneri, la loro conservazione e la loro dispersione si fa riferimento alla Legge n° 130 del 30/03/2001 (G.U. N°91 del 19/04/2001) e alla Legge regionale n°33 del 09/12/2003 (B.U. N° 50 del 11/12/2003).

OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 19 ESUMAZIONI

Il turno ordinario di inumazione è di quindici anni, salvo i casi di inumazioni in sepolture private.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite e, pur potendo essere svolte in qualunque periodo dell'anno, vengono preferibilmente effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.

Per le esumazioni straordinarie si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L..

Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie avvengono secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dalle disposizioni specifiche impartite dalla regione o dall'A.S.L. E dalle disposizioni seguenti.

Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla tumulazione, Le estumulazioni ordinarie sono gratuite e sono regolate dal Comune.

Se il cadavere estumulato all'apertura della cassa di zinco non è in condizione di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. In tal caso il periodo di inumazione è ridotto a 5 anni.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura.

Per le persone decedute a causa di malattie infettive - diffusive non si accettano di norma domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data della morte.

Le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento del relativo diritto.

ART. 21 TRASLAZIONI

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno del Cimitero o verso sepolture in cimiteri fuori dal Comune di Venaus.

Il Sindaco autorizza le suddette operazioni secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Le traslazioni sono soggette al pagamento del relativo diritto. Eventuali operazioni di rimozione e ripristino della lapide sono a cura e spese del concessionario.

ART. 22 RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni sono collocate in appositi sacchetti sui quali viene apposta una targhetta recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto cui appartengono i resti.

I resti raccolti sono depositati nell'ossario comune per il periodo di un anno, salvo vi sia richiesta dei familiari per la conservazione in celletta ossario o in sepoltura privata; in questo caso sia la raccolta che la traslazione sono soggette al pagamento del relativo diritto.

Trascorso l'anno i resti vengono destinati all'ossario comune generale.

ART. 23 AVVISI DI SCADENZA

Alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie provvede il personale comunale e/o quello dell'impresa appaltatrice del servizio: Alle operazioni sovrintende l'Ufficio Tecnico Comunale.

Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria viene dato avviso mediante:

- a) la collocazione di apposite paline di avviso nei campi interessati all'esumazione ovvero, per le altre sepolture, con l'affissione sulla sepoltura stessa in forma ben visibile di apposito cartellino di avviso, a partire dal 31 ottobre dell'anno precedente;
- b) l'affissione all'ingresso del Cimitero dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione nel corso dell'anno e, a partire dal mese di novembre, di quelle in scadenza l'anno successivo.

I congiunti interessati ad assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione dovranno presentare domanda all'Ufficio Tecnico entro il mese di dicembre dell'anno precedente la scadenza della concessione, indicando il domicilio al quale comunicare la data delle operazioni.

SEPOLTURE PRIVATE.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla proprietà del terreno.. Allo scadere della concessione i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali date in concessione diventano di proprietà del Comune..

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati ed enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, per collettività e/o per sepolture per inumazione privata.

La concessione può essere fatta solo a favore di residenti iscritti da almeno due anni all'anagrafe del Comune di Venaus, o di associazioni, enti e comunità senza fini di lucro aventi in Venaus la sede legale. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti che intendano farne oggetto di lucro o speculazione.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima, e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- il limite di tempo entro il quale costruire la sepoltura;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la convenzione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

La Giunta Comunale definisce ed approva gli schemi tipo dei contratti di concessione per le diverse tipologie di sepolture privata.

ART. 25 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.

10(09/1990 n.285.

La durata è fissata:

- a) aree novantanovenali per cappelle (è comunque garantita la permanenza delle salme per almeno anni trenta , al termine dei quali si provvederà alla cremazione)
- b) aree trentennali per inumazioni singole, rinnovabili una sola volta, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 del presente regolamento;
- aree cinquantennali per inumazioni doppie, non rinnovabili è comunque garantita la permanenza della salma nel loculo per almeno trent'anni al termine dei quali si provvederà alla cremazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 del presente regolamento;
- d) loculi in concessione cinquantennale non rinnovabile (è comunque garantita la permanenza delle salme per almeno anni trenta , al termine dei quali si provvederà alla cremazione;
- e) loculi ridotti in concessione cinquantennale non rinnovabile per tumulazione di urne cinerarie al termine dei quali si provvederà all'aspersione delle ceneri;
- f) cellette ossario in concessione cinquantennale non rinnovabile, al termine del quale si provvederà alla cremazione;

L'assegnazione di aree per sepolture in campi di inumazione, di loculi, di cellette ossario e di cellette cinerarie avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili,nell'ambito della tipologia richiesta e osservando come criterio di disponibilità la data di presentazione della domanda di concessione.

In caso di decesso di persona il cui coniuge è premorto, possono essere concessi, a richiesta degli aventi diritto e nei limiti delle disponibilità, due loculi attigui, in uno dei quali, con spesa a totale carico del concessionario, dovrà essere traslata la salma del coniuge deceduto, previa rinuncia alla precedente concessione.

Qualora venga liberato un loculo o una celletta per trasferimento in altra sepoltura delle salme, dei resti mortali o delle ceneri ivi tumulati, i manufatti vuoti rientrano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 26 SUBENTRI E DIVISIONI NELLE CONCESSIONI.

Non è consentito ed è nullo ogni trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.

Alla morte del concessionario subentrano nella titolarità della concessione i suoi legittimi eredi, i quali sono tenuti a dichiarare questa loro qualità.

Più persone possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti.

La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, depositata agli atti del Comune, più titolari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni a modifica di quanto stabilito nell'atto di concessione, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Alla morte del concessionario il Comune riconoscerà come nuovo titolare uno solo tra gli eredi, designato dal concessionario defunto o scelto di comune accordo tra gli eredi stessi, il cui nome dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto al Comune, richiedendo la variazione dell'intestazione della concessione. In mancanza di comunicazione entro un anno dalla morte del concessionario, il Comune richiede agli eredi di promuovere l'azione di divisione ereditaria che assegni definitivamente ad uno di essi la titolarità.

La concessione si estingue quando non vi sono persone che hanno titolo per assumere la qualifica di concessionari o non sia pervenuta comunicazione che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

In caso di famiglia estinta, trascorsi quindici anni dall'ultima sepoltura se trattasi di inumazione, o trenta anni se trattasi di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della

concessione.

Qualora il titolare della concessione sia un Ente non sono in alcun caso ammessi subentri nella titolarità.

ART 27. DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (fondazione, istituto ecc.) o facenti parte dell'associazione o comunità concessionarie, secondo le designazioni effettuate dal titolare nell'atto di concessione stesso o in atto successivo, soggetto a verifica comunale. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, salvo diversa volontà del concessionario, la famiglia del concessionario è da intendersi composta: dal coniuge, dal convivente more uxorio al momento del decesso del concessionario, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al secondo grado e dagli affini in linea retta in primo grado.

E' consentito al concessionario di estendere il diritto di sepolcro ad altre persone che abbiano in vita acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, con apposita dichiarazione motivata da inserire nell'atto di concessione, ovvero con successivo atto. Le persone cui può essere esteso il diritto di sepolcro da parte del concessionario debbono avere avuto, in una o più circostanze della vita, una qualificata relazione con lo stesso. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo ed applicabile in analogia: le persone che sono state addette alla casa (persone di servizio, custodi ecc); coloro che hanno prestato assistenza in vita al concessionario (personale sanitario, badanti); coloro che lo hanno sostenuto economicamente in maniera significativa; coloro che hanno compiuto azioni di soccorso o salvataggio nei confronti del concessionario e della sua famiglia.

Rimangono escluse dall'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra esposti.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti del contratto e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

ART. 28 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o da tutti gli aventi diritto.

I concessionari possono rinunciare alla concessione di aree o manufatti o sepolture individuali, qualora non siano stati occupati o quando, dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri altrove, le sepolture siano rimaste inutilizzate, entro un anno dallo sgombero totale. Decorso l'anno si avrà decadenza della concessione.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione a tempo determinato, quando la sepoltura dopo essere stata occupata, sia stata trasferita in altra sede. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetta un rimborso pari alla metà del canone corrisposto all'atto della concessione, nel solo caso che la traslazione sia avvenuta all'interno del cimitero di Venaus.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di scadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.

In tali casi potrà essere riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, oltre alla metà del canone di concessione versato, una somma a titolo di indennizzo per le sole opere costruite, non superiore al 50% del valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 29 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione cimiteriale è dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata dalla salma, dai resti o dalle ceneri per i quali era stata richiesta entro novanta giorni dal decesso, dall'esumazione o estumulazione, dalla cremazione.
- b) nell'ipotesi di cui all'art. 28 del presente Regolamento, quando in seguito a traslazione di salme, resti o ceneri in altra sepoltura, siano rimasti inutilizzati le aree o i manufatti, trascorso un anno dallo sgombero totale;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando non si sia provveduto alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria; in ogni caso quando non vengano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come previsti nel presente Regolamento;
- g) in caso di grave inadempienza ad altro obbligo previsto nella concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titoli, se reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Verificandosi questi casi, la convenzione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di revoca di una concessione perpetua, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in area o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese di traslazione dalla vecchia tomba alla nuova.

La pronuncia di revoca è adottata dal Sindaco previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso d'irreperibilità la comunicazione viene pubblicata nell'Albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni.

Il provvedimento di revoca deve contenere l'indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato, la traslazione potrà essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 31 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione secondo quanto previsto agli articoli 15 e 25 del presente Regolamento o in caso di soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso quanto previsto all'art. 98 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Prima della scadenza delle concessioni gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali fotografie, ricordi, decorazioni.

Allo scadere della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

NORME DI COMPORTAMENTO - PULIZIA DEL CIMITERO

ART. 32 ORARIO DI APERTURA

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico negli orari resi noti mediante cartello affisso all'ingresso del cimitero.

Gli orari di apertura e le modalità di accesso sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 33 DISCIPLINA D'INGRESSO

Di norma nel cimitero si può entrare e circolare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- b) ai cani o ad altri animali, **con l'eccezione dei cani guida che accompagnano persone non vedenti.**

E' vietato ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero e il libero transito sul viale che vi conduce.

In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo è consentito l'uso di carrozzelle o di speciali mezzi motorizzati agli invalidi ed ai portatori di handicap, muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune.

ART. 34 COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- parlare ad alta voce, ridere, cantare (salvo che ai fini del rito funebre);
- asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualsiasi oggetto di pertinenza delle stesse (fiori, piantine, lapidi, decorazioni, fotografie ecc.);
- introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il luogo;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri, distribuire indirizzi o volantini;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza preventiva autorizzazione;
- assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme non appartenenti alla famiglia, senza l'assenso dei familiari;
- turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;;
- raccogliere fiori o erba, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono per le inumazioni, portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente.

ART. 35 DEPOSIZIONE DI FIORI ED ARBUSTI SULLE TOMBE E ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

E' consentito deporre sulle tombe fiori recisi, corone ecc, nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine o i vialetti, rendendo difficoltoso il passaggio o arrecando danno alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite devono essere tolte da chi le ha deposte. Quando i fiori e le piante

siano tenuti con trascuratezza tale da rendere poco decorosi tombe o tumuli, l'Ufficio Comunale competente li farà rimuovere.

Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pregiudizievoli per la sicurezza dei visitatori o degli addetti oppure non confacenti allo scopo per cui vennero collocati o al decoro del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra sono adottati previa diffida ai concessionari interessati al fine di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e di decoro, fatta salva l'applicazione dell'art. 29 del presente regolamento.

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 36 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

I manufatti funerari devono essere costruiti con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si devono realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e tale dato va a costituire parte integrante della concessione. Eventuali modifiche del numero di posti, realizzate con opere, sono soggette ad una nuova approvazione del progetto.

I progetti di costruzione devono essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.

Il manufatto dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, prorogabili di altri dodici mesi in caso di comprovata necessità.

L' Ufficio Tecnico provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'uso del sepolcro. In caso di inottemperanza il Sindaco, su relazione dell'Ufficio Tecnico, provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Nei campi di inumazione è vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti fino a che non siano trascorsi tre mesi dall'inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 37 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'esecuzione di nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non sono riservate al comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' ammessa l'esecuzione di lavori in economia da parte dei concessionari, purchè vengano rispettate tutte le norme di sicurezza del cantiere e le prescrizioni tecniche del Comune.

L'esecuzione dei lavori è permessa esclusivamente nelle giornate di apertura del cimitero, osservando l'orario di apertura e di chiusura al pubblico, con divieto di eseguire lavori nei giorni festivi.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare lo spazio assegnato, al fine di evitare danni a persone o cose.

Nel corso dei lavori è vietato occupare spazi attigui all'area concessa o comunque spazi all'interno del cimitero. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli ecc.) di proprietà del Comune, destinati all'utilizzo da parte del pubblico per la cura delle sepolture.

Tutto il materiale proveniente dallo scavo o da opere di demolizione e il materiale di rifiuto deve essere trasportato e smaltito nelle apposite discariche secondo la normativa vigente in materia di rifiuti a totale carico della ditta che esegue i lavori.

E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio delle attrezzature negli scarichi delle fontanelle cimiteriali o nei pozzetti di raccolta delle acque piovane.

Alle imprese è permesso entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi per lo stretto tempo necessario allo scarico ed al carico di materiali.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.

Il personale del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori, fa rilievi o contestazioni, anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

ART. 38 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro installate o costruite. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere valutandoli indispensabili per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Le spese relative sono a totale carico dei concessionari.

Nel caso il concessionario non provveda il Comune lo diffida fissando un termine, determinato in relazione ai pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitando i costi sostenuti al concessionario.

In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione, o qualora il recupero delle spese sostenute dal Comune risulti impossibile, o la riscossione coattiva risulti infruttuosa, sarà pronunciata la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 39 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Nel periodo dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno le imprese ed i privati non potranno eseguire lavori di qualsiasi genere all'interno del cimitero, né introdurre materiali per la costruzione di tombe o cappelle e la posa di monumenti. Dovranno sospendere le costruzioni non ultimate, smontare armature e ponteggi e provvedere alla sistemazione dei materiali presenti nell'area di cantiere.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie con turno di rotazione quindicennale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego

delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di 10 anni d'età, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria.

Il cimitero ha inoltre aree ed opere riservate a sepolture private, in forma individuale, familiare e per collettività, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 90 e seguenti del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc), in conformità a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria e dal successivo art. 41 del presente regolamento.

ART. 41 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio proiettate nell'arco di venti anni.

Il piano regolatore di cui al precedente comma è sottoposto al parere preliminare dell' A.S.L. Competente per territorio.

Nell'elaborazione del piano regolatore si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di proiezioni da formulare anche sulla base dei dati resi noti dai competenti organismi nazionali;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma in rapporto alla tipologia di sepoltura (inumazione, tumulazione, nicchie cinerarie) e alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura esistenti;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno realizzare nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in relazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni

Nel cimitero vengono individuate spazi o aree costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione privata in forma singola o binata;
- c) campi per costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali;
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri;
- i) camera mortuaria;
- l) servizi igienici;
- m) punti di prelievo per l'acqua;
- n) aree di parcheggio.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste deve risultare nella planimetria del cimitero prevista dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto e conservato il registro delle sepolture di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente viene apposto su ogni sepoltura e che deve trovare riscontro nella cartografia cimiteriale.

Nel registro deve essere annotata ogni sepoltura, in campo comune o in concessione, ogni modificazione o cessazione che si verifichi in regime di concessione, e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro delle sepolture pertanto contiene le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- generalità del concessionario;
- gli estremi del titolo costitutivo della concessione;
- natura e durata della concessione;
- variazioni che si verifichino nella titolarità della concessione;
- tutte le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri.

ART. 43 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

E' istituito con mezzi informatici lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L' Ufficio anagrafe, sulla scorta del registro delle sepolture di cui agli articoli 6 e 42, annota nello schedario in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono presenti, sotto qualsiasi forma, nel cimitero di Venaus.

In ogni scheda sono contenute le generalità del defunto, data di nascita e di morte, numero e luogo della sepoltura.

ART. 44 TARIFFE CIMITERIALI

La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la misura e le tariffe dei canoni per le concessioni, per i diritti cimiteriali, per le operazioni murarie e per i servizi cimiteriali di cui all'allegato B del presente regolamento.

Le tariffe sono stabilite tenendo conto:

- per le concessioni aventi per oggetto aree: della superficie, della possibilità edificatoria, e del numero di posti salma per cui è consentita la costruzione;
- per i loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie: dei costi di progettazione e costruzione, dei costi di manutenzione prevedibili, dei costi di estumulazione ordinaria;
- per le operazioni cimiteriali (apertura di tomba, esumazioni e estumulazioni straordinarie, inumazioni tumulazioni ed altre operazioni cimiteriali) del costo presumibile sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

Sarà previsto un abbattimento delle tariffe pari al 50% per le operazioni relative alle procedure relative alla sepoltura o dispersione di ceneri.

Le tariffe cimiteriali di cui all'allegato B sono soggette a revisione con deliberazione della Giunta Comunale ogni cinque anni.

ART: 45 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali sono di norma destinate alla copertura delle spese di gestione del cimitero o per la realizzazione di nuove opere cimiteriali. Per particolari esigenze di

bilancio dette entrate possono essere utilizzate per altre spese di investimento o per spese correnti, nei limiti previsti dall'ordinamento contabile comunale.

ART. 46 CELLETTE OSSARIO

In caso di indisponibilità di cellette cinerarie, le urne possono essere ospitate nelle cellette ossario fino al perdurare dell'indisponibilità, previo rilascio di concessione. L'onere della successiva traslazione nelle cellette cinerarie sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 47 CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del Presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'art. 15.

ART. 48 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Il responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale è individuato come responsabile comunale del servizio di polizia mortuaria.

Ai sensi dell'art. 51, comma III, della legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e l'istruttoria per i casi di revoca e decadenza degli stessi, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 49 SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento è punita, salva diversa disposizione di legge o regolamento ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;